

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ, LIMITI E PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI E DELL'UTILIZZO DEL LOGO

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il Centro per il libro e la lettura (di seguito denominato “Centro”), in attuazione dei principi generali fissati dal D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, nonché nel rispetto degli obiettivi e delle priorità istituzionali fissate con la Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, sostiene le iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni dirette a favorire e ad incrementare la diffusione della lettura anche attraverso la concessione di contributi e altri benefici economici e consentendo l'utilizzo del proprio logo.

ARTICOLO 2

Principi

1. La concessione di contributi, del logo e di altri benefici economici, oggetto del presente Regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa in materia di promozione della lettura.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. I contributi di cui al presente Regolamento non attribuiscono diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi e non sono cumulabili con altri contributi erogati dal Centro.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

1. Al fine di cui al precedente articolo, il Centro concede contributi, altri benefici economici e l'utilizzo del logo ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni, ecc. ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. e ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) associazioni e fondazioni che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;



- d) altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
4. L'attività svolta dal richiedente non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume, nonché in generale alla legge.
5. Non possono beneficiare di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
6. Il soggetto partecipante alla selezione per la concessione del contributo di cui al presente Regolamento deve comprovare di essere costituito da almeno un anno.

ARTICOLO 4

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:
- **“Concessione di contributo”** l'erogazione di denaro avente un diretto valore economico, che non assume alcun obbligo di controprestazione, a sostegno di particolari eventi ed iniziative di promozione del libro e della lettura di portata nazionale e/o internazionale, giudicate insindacabilmente dal Centro di particolare rilievo.
I benefici economici assumono la forma di contributi quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Centro assume solo una parte dell'onere complessivo, ritenendo quelle attività e iniziative in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Essi non si configurano quali sponsorizzazioni nella misura in cui non hanno come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Centro, così da promuoverne l'immagine, ma piuttosto sono finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, che l'ente intende svolgere avvalendosi dell'ausilio di terzi, senza però alcun carattere di corrispettivo.
 - **“Concessione di altri benefici economici”**: prestazioni gratuite di beni, in particolare di libri, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature del Centro.
 - **“Concessione dell'utilizzo del logo”**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Centro.

ARTICOLO 5

Settore di intervento

1. La concessione di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo è ammessa, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n.34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, per progetti, iniziative, eventi e manifestazioni di promozione del libro e della lettura, di portata nazionale e/o internazionale, giudicate dal Centro di particolare utilità e rilievo, perché caratterizzate da originalità e congruenza del programma, ai fini dell'attuazione di «politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero» (art. 2 comma 1, D.P.R. 34/2010).



ARTICOLO 6

Concessione di contributi

1. Il Consiglio scientifico, in sede di approvazione del Programma di attività del Centro, stabilisce le finalità per le quali si provvede all'erogazione dei contributi. I contributi sono concessi previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda al Centro, per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo, entro il termine perentorio del 20 settembre dell'anno precedente a quello in cui si terrà l'evento per il quale si chiede il contributo.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- b) l'indicazione di luogo, data e durata di svolgimento dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
- c) una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura;
- d) il piano finanziario afferente alla proposta contenente la descrizione analitica dei costi;
- e) la copia fotostatica del documento d'identità del rappresentante legale;
- f) una apposita dichiarazione, in calce alla proposta dell'iniziativa, di rendere conoscibile, mediante appropriate comunicazioni, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte del Centro nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione si costituisca tra il proponente l'iniziativa e soggetti terzi.

Il Centro, verificata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, elaborerà un elenco delle istanze ammissibili con l'indicazione esatta del contributo richiesto.

3. Il Centro, attraverso una Commissione appositamente nominata, decide in ordine alla concessione del contributo in base ai criteri di cui al successivo art. 7.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo viene dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo. In ogni caso, il limite massimo di contributo erogabile dal Centro per ogni singola proposta progettuale non potrà superare le risorse previste nella disponibilità di bilancio per l'anno di riferimento. A prescindere dall'entità del contributo, lo stesso verrà erogato in due ratei: 50% a titolo di anticipo e il saldo a consuntivo delle spese sostenute per la manifestazione o progetto realizzato e concluso.

4. Il Centro può prevedere di erogare contributi a Enti, Associazioni, Fondazioni ecc., stipulando con essi specifiche Convenzioni per la realizzazione di progetti o eventi congiunti: in questo caso non si applicano i limiti di finanziamento previsti.

ARTICOLO 7

Commissione e Criteri per la concessione di contributi

1. Al fine di valutare le richieste ammissibili è istituita, presso il Centro, una Commissione di valutazione per la concessione dei contributi. Tale Commissione, la cui attività è resa a titolo gratuito, è costituita da: il Presidente del Centro (con funzioni di presidenza), un membro del Comitato scientifico ed un membro del Consiglio di Amministrazione, due funzionari del Centro.

2. La Commissione opera a insindacabile giudizio e, nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare, adotta i seguenti criteri attribuendogli, in ordine di valore e priorità, punteggi da 1 a 10:

- livello di coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche dell'attività del Centro;
- capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura, anche in riferimento al territorio su cui si realizza;
- qualità dell'iniziativa dimostrata dalla documentazione allegata;
- originalità dell'iniziativa proposta;
- rilevanza socio culturale dell'attività del richiedente;



- diffusione pubblica e mediatica della proposta;
- capacità di coinvolgimento delle realtà territoriali;
- sussistenza di altre forme finanziarie.

3. La Commissione può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari progetti per cui è richiesto il contributo e si riserva verifiche sulla documentazione prodotta nonché la facoltà di avanzare richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 8

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi concessi, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, i soggetti beneficiari devono produrre al Centro:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture, dei documenti di spesa e dei documenti di pagamento.

2. La mancata e/o parziale presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto, nonché la parziale e/o difforme realizzazione dell'iniziativa, comportano la decadenza dal contributo.

3. Non sarà erogato, in ogni caso, il contributo per le spese:

- a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;
- b) recanti causali incompatibili ovvero non afferenti all'iniziativa per la quale è stato riconosciuto il contributo.

ARTICOLO 9

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo, da parte del Centro, per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario, cartaceo e digitale, relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Centro per il libro e la lettura”*.

ARTICOLO 10

Concessione di altri benefici economici

1. Per quanto riguarda la concessione di altri benefici economici, in particolare la distribuzione di libri eventualmente nella disponibilità dell'Amministrazione, il Centro si riserva la facoltà di donare gli stessi alle strutture no profit che svolgano attività di promozione del libro e della lettura con particolare attenzione ai contesti di disagio sociale (carceri, ospedali, centri di salute mentali, etc.) e alle aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche o librerie.



ARTICOLO 11

Concessione del logo

1. Il Centro può concedere l'utilizzo del proprio logo a iniziative organizzate dai soggetti indicati all'art. 3.
2. L'utilizzo del logo è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - attinenza alle finalità e ai programmi del Centro;
 - assenza di fini di lucro.
3. A questo scopo i soggetti interessati devono presentare una domanda, per il settore di intervento per il quale è richiesta la concessione per l'utilizzo del logo, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve essere inoltrata utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale, con indicazione del tipo di iniziativa e delle sue finalità, del programma, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di svolgimento.
4. La concessione del logo non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Centro.
5. La concessione autorizza il richiedente a utilizzare il logo del Centro limitatamente all'iniziativa.
6. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: *“sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura”*.

ARTICOLO 12

Trasparenza

1. Tutti i contributi ed i benefici economici saranno soggetti alla pubblicità sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e del MiC secondo quanto disposto dal legislatore in materia di Trasparenza.
2. Copia del presente Regolamento resterà pubblicato sul sito del Centro.

ARTICOLO 13

Norme finali

1. Le norme del presente Regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.